

Ordinanza sui contatti militari internazionali (OCMI)

del 24 giugno 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 50 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995²
sull'esercito e sull'amministrazione militare,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura in materia di contatti militari internazionali.

² È applicabile all'Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l'esercito svizzero, entrano in contatto con:

- a. autorità, organizzazioni e privati stranieri in Svizzera e all'estero;
- b. rappresentanze svizzere all'estero.

Art. 2 Contatti militari internazionali

Ai sensi della presente ordinanza, per contatti militari internazionali s'intendono:

- a. la richiesta, la consegna o la trasmissione d'informazioni di carattere militare, segnatamente documentazioni, indicazioni o notizie;
- b. le visite di persone, autorità e organizzazioni straniere a militari svizzeri e a uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari, nonché l'invito a simili visite, così come le visite analoghe di militari svizzeri all'estero;
- c. la partecipazione di organizzazioni straniere a manifestazioni militari o sportive militari in Svizzera, nonché l'invito a simili manifestazioni, così come la partecipazione di organizzazioni svizzere a analoghe manifestazioni all'estero;

RU 2009 3461

¹ RS 172.010

² RS 510.10

- d. la partecipazione di militari stranieri a manifestazioni in Svizzera, segnatamente conferenze o dibattiti, su questioni militari nonché gli inviti a simili manifestazioni, così come la partecipazione di militari svizzeri ad analoghe manifestazioni all'estero.

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

- ¹ L'avvio formale di contatti militari internazionali è soggetto ad autorizzazione.
- ² La domanda di autorizzazione deve essere previamente presentata all'ufficio dell'Aggruppamento Difesa competente per il protocollo militare (Protocollo militare).
- ³ In casi speciali, il Protocollo militare chiede il parere del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 4 Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente contatti militari internazionali senza l'autorizzazione del Protocollo militare:

- a. i servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
- b. l'organo del DDPS competente per la politica di sicurezza;
- c.³ il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni;
- d. l'Ufficio dell'uditore in capo e la Giustizia militare;
- e. l'Aggruppamento armasuisse e le imprese d'armamento della Confederazione, sempre che non siano coinvolti militari svizzeri o uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari;
- f. l'organo dell'Aggruppamento Difesa competente per le relazioni internazionali;
- g. il Centro di competenza SWISSINT, nel quadro degli impieghi autorizzati.

Art. 5 Protezione delle informazioni

¹ La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

- a. il trattato internazionale secondo l'articolo 87 della legge del 18 dicembre 2020⁴ sulla sicurezza delle informazioni applicabile nel caso concreto;

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 30 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁴ RS **128**

- b. l'ordinanza dell'8 novembre 2023⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. l'ordinanza dell'8 novembre 2023⁶ sulla sicurezza delle informazioni;
- d. l'ordinanza dell'8 novembre 2023⁷ sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.⁸

² Il Protocollo militare rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 unicamente se la persona che intende allacciare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1.

³ La consegna di informazioni classificate non può in alcun caso essere garantita. Agli eventuali interessati può unicamente essere promesso l'esame della loro domanda.

⁴ Chi vuole consegnare su supporti d'informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; è fatto salvo l'articolo 4.

⁵ Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.

Art. 6 Relazioni di organizzazioni militari con il Protocollo militare

Le organizzazioni militari trattano con il Protocollo militare per il tramite, se ne sono affiliate, della loro associazione mantello.

Art. 7 Esecuzione

Il Protocollo militare è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche necessarie.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

⁵ RS 128.31

⁶ RS 128.1

⁷ RS 128.41

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 30 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

